



ALL. A

REGIONE TOSCANA

**Piano Strategico della PAC (PSP) 2023/2027
Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023/2027**

INTERVENTO SRE01

BANDO

“INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI”

annualità 2026

Indice

1. Finalità e Risorse.....	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Dotazione finanziaria	4
1.3 Forma di sostegno	4
1.4 Cumulabilità.....	5
1.5 Localizzazione	5
2. Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	5
2.1 Richiedenti/beneficiari e requisiti di ammissibilità	5
2.2 Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari	8
2.3 Impegni	8
3. Il Piano di Sviluppo Aziendale	9
4. Criteri di selezione	10
5. Modalità e termini di presentazione della domanda	12
5.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno	12
5.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno	12
5.3 Fascicolo aziendale elettronico	13
5.4 Documentazione e informazioni a corredo della domanda di sostegno	13
5.5 Integrazione della domanda di sostegno	13
6. Istruttoria delle domande di sostegno e atto di assegnazione	14
6.1 Approvazione Elenco domande ricevibili e istruttoria delle domande di sostegno	14
6.2 Atto di assegnazione dei contributi	15
7. Modifiche al Piano di Sviluppo Aziendale e proroga	15
7.1 Modifiche al Piano di Sviluppo Aziendale	15
7.1 Proroga.....	15
8. Erogazione e rendicontazione	16
8.1 Condizioni per il pagamento del sostegno	16
8.2 Presentazione della domanda di pagamento a saldo	16
8.3 Istruttoria della domanda di pagamento a saldo	16
8.4 Sanzioni e riduzioni	17
9. Disposizioni finali, informativa privacy e responsabile del procedimento.....	17
9.1 Informativa privacy (art.13, Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”)	17
9.2 Responsabile del procedimento	18
9.3 Disposizioni finali.....	18

Di seguito alcune definizioni utili ai fini del presente atto:

PSP-CSR 2023/2027	Piano Strategico della PAC (PSP) e relativo Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Toscana, della programmazione 2023/2027
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC.
ARTEA	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) Organismo Pagatore
Responsabile dell'intervento	Ufficio della Regione Toscana responsabile del bando e dell'intervento SRE01 del PSP-CSR 2023/2027
U.C.I	Ufficio della Regione Toscana Competente per l'Istruttoria e che emette l'atto di assegnazione dei contributi
Atto di assegnazione dei contributi	Atto con il quale viene assegnato il contributo al richiedente e sono indicate le disposizioni che regolano le fasi attuative del progetto
CAA	Centri autorizzati di assistenza agricola
CUAA	Codice unico di identificazione dell'azienda agricola
CUP ARTEA	Codice Unico Progetto attribuito dal Sistema Informativo ARTEA
Criteri di selezione	I criteri utilizzati per individuare le operazioni con maggior capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di un intervento e quindi a un miglior utilizzo delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi dell'unione europea e definiti secondo i principi indicati nel PSP
Documenti attuativi regionali	Atti adottati dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio responsabile per definire le competenze tecnico amministrative per la gestione delle diverse fasi del procedimento
Domanda di sostegno	La domanda presentata da un soggetto per partecipare a un regime di sostegno
Domanda di pagamento	La domanda presentata dal beneficiario per ottenere un pagamento dell'aiuto
Giovane agricoltore	Persona di età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (41 non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno, che possiede un'adeguata formazione o competenza professionale e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda assumendo il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari
Agricoltore in attività	Persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii come disciplinato al paragrafo 4.1.4 del PSP Italia
Premio	Aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa per il quale non si prevede la rendicontazione
Standard Output	Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella Tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – Regione Toscana, ed è calcolato in domanda di sostegno secondo un metodo semplificato ed in automatico dal sistema informativo ARTEA
Piano di Sviluppo Aziendale	Documento strategico e operativo che definisce obiettivi, azioni, risorse e tempistiche per guidare l'insediamento e la sostenibilità della nuova impresa

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando è emanato in attuazione dell'intervento per lo sviluppo rurale denominato SRE01 - Insediamento giovani agricoltori, contenuto nel Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Toscana al Piano strategico della PAC 2023-2027, in conformità al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

L'intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, dietro presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. La finalità dell'intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali e di offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d'insediamento.

L'intervento risponde all'obiettivo specifico OS7 "Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali".

Il bando è promosso nell'ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Il presente bando è attuato in seguito all'approvazione del Piano Strategico della PAC dell'Italia, da parte della Commissione UE ed è stato elaborato in coerenza a quanto indicato:

- dal **Piano Strategico della PAC – PSP Italia 2023-2027**, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 del 02/12/2022 così come modificato con la Decisione C(2025) 8022 del 27/11/2025;
- dalla **DGR n. 1057 del 28/07/2025** "Reg. (UE) n. 2021/2115 FEASR – Approvazione della versione 6.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027" (di seguito indicato come CSR);
- dalla **DGR n. 742 del 25/06/2024** "Reg. (Ue) n.2021/2115 FEASR – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. Approvazione del documento competenze per la gestione degli interventi di investimento. All. B "Competenze" (di seguito indicato con il termine DGR Competenze);
- nella **DGR n. 237 del 03/03/2025** "Reg. (Ue) 2021/2115 e Reg. (Ue) 1305/2013 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 e Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione versione 2 del documento attuativo per gli interventi di investimento materiali e immateriali del CSR 2023-2027. Modifica alle 'direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento' del PSR 2014-2022" (di seguito indicato come "Disposizioni comuni");
- nel **decreto del direttore di ARTEA n. 6474 del: 06/11/2025** Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 2427 del 29/07/2024 avente ad oggetto "Regolamento (UE) 2021/2115 FEASR Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 Misure ad Investimento Approvazione del Documento- Disposizioni comuni domanda di pagamento;
- **nella DGR n.388 del 30 marzo 2026 "Reg. (UE) n.2021/2115 – PSP CSR 2023-2027 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRE01 – Insediamento giovani agricoltori – annualità 2026 "**.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è **pari ad euro 28.364.000,00**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

1.3 Forma di sostegno

Il sostegno all'insediamento per i giovani agricoltori di cui al successivo paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" è erogato con il pagamento di una somma forfettaria sottoforma di **premio pari a euro 100.000,00**.

In caso di insediamento di più giovani agricoltori nella stessa azienda sono erogati fino ad un massimo di due (2) premi con la presentazione di un unico piano aziendale

Il premio è erogato secondo le seguenti modalità:

- la prima rata, pari al 70% dell'importo del premio, è pagata previa costituzione della polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% dell'importo della prima rata e deve essere obbligatoriamente presentata entro 60 giorni dalla data dell'atto di assegnazione
- la seconda rata, pari al 30% dell'importo del premio, successivamente alla presentazione della domanda di pagamento e previa verifica della corretta attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale.

1.4 Cumulabilità

Il premio di cui al presente bando è alternativo e non cumulabile con altri premi di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria.

1.5 Localizzazione

Sono ammesse a finanziamento le aziende ricadenti nel territorio della Toscana

2. Richiedenti/Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/beneficiari e requisiti di ammissibilità

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda di sostegno soddisfano i seguenti requisiti:

1) hanno un'età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (41 non compiuti);

2) possiedono un'adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di giovane agricoltore. Se non posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno, tale requisito deve essere soddisfatto entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale. L'adeguata formazione o competenza professionale è posseduta quando il giovane agricoltore può soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- titolo universitario ad indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'Allegato VI del DM 660087/2022 come modificato dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023 n. 147364;
- titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o province autonome;
- titolo di scuola secondaria di primo grado con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o province autonome oppure esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.

3) presentano un Piano di Sviluppo Aziendale di cui al successivo paragrafo 3;

4) si impegnano ad essere conformi alla definizione di "Agricoltore in attività" di cui all'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 come disciplinato al paragrafo 4.1.4 del PSP Italia entro 18 mesi dalla

data di emissione dell'atto di assegnazione o entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale se precedente e a mantenerlo per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

5) si impegnano a diventare **imprenditore agricolo professionale** (a titolo definitivo e non provvisorio) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 "norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)" entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;

6) Risultano regolarmente **iscritti all'INPS - gestione agricola** entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;

7) **si insediano per la prima volta in un'azienda agricola di nuova costituzione in qualità di capo azienda nei 30 mesi precedenti alla presentazione della domanda di sostegno** assumendo il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione della partita IVA agricola da parte dell'ufficio competente.

Il requisito di "capo azienda" è soddisfatto nei seguenti casi:

a) nel caso di impresa individuale, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda. L'estensione al settore agricolo di altra attività precedente è ammessa purchè l'attività agricola sia prevalente

b) Nel caso di società di persone di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola il giovane agricoltore deve assumere la carica di amministratore e legale rappresentante della società e deve possedere almeno il 30% del capitale sociale.

c) Nel caso di società di capitale di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola il giovane agricoltore deve assumere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico o Amministratore delegato e legale rappresentante della società e deve possedere almeno il 30% del capitale sociale.

d) Nel caso di società cooperativa agricola di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola il giovane agricoltore deve assumere la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione o Amministratore unico o Amministratore delegato e legale rappresentante e deve svolgere almeno un ciclo completo di mandato avendo sottoscritto una quota di capitale sociale

In caso di società/cooperativa la durata del contratto societario deve essere almeno pari a quello del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

In tutti i casi, qualora il giovane sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visura camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Nel caso di uscita di un beneficiario dalla compagine societaria successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e fino al pagamento a saldo, sarà ridotto proporzionalmente l'importo totale dei premi e il socio rimanente potrà rimodulare il piano aziendale fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità; la domanda deve comunque mantenere, nella graduatoria di riferimento, un punteggio utile per il finanziamento, pena la decadenza.

Il beneficiario, precedentemente all'insediamento come sopra definito, non deve aver svolto attività di impresa agricola con apertura della partita IVA agricola come titolare di azienda individuale o come socio di una società o cooperativa avente per oggetto l'attività agricola.

8) si insediano in un'azienda agricola che al momento della presentazione della domanda di aiuto, ha la potenzialità di raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, una dimensione economica espressa in termini di Produzione Standard, **pari ad almeno 13.000 euro**. Lo Standard output è determinato sulla base delle superfici possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di insediamento plurimo nella stessa azienda la soglia è da considerarsi riferita ad un singolo giovane.

La Produzione Standard o **Standard Output** tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – 2020 Regione Toscana, ed è calcolato, in domanda di sostegno, secondo un metodo semplificato ed in automatico dal Sistema informativo di ARTEA prendendo come riferimento i valori riportati nel Decreto Dirigenziale n.13512 del 04/08/2021 e smi. Le foraggere concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori. Nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport. Colture/Allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti nel piano di sviluppo aziendale che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta tabella CRA INEA, non potranno essere computate. Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie.

9) L'azienda oggetto di insediamento risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) per l'esercizio dell'attività agricola entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;

10) Al fine di evitare il frazionamento di aziende agricole preesistenti e la creazione di condizioni artificiali per l'accesso al sostegno previsto dal presente bando, non è ammesso l'insediamento su parte delle superfici o immobili che derivano dal trasferimento della disponibilità per atto tra vivi, avvenuto successivamente alla data certa 30/03/2026*, di un'azienda preesistente in ambito familiare di cui sono titolari o soci, parenti entro il primo grado. Per frazionamento in ambito familiare si intende il trasferimento parziale di beni, fabbricati e terreni dell'azienda agricola in favore di parenti entro il primo grado che si insediano in agricoltura ai sensi del presente bando. Si ha quindi frazionamento in caso di cessione di particelle e immobili costituenti l'azienda e non soltanto in caso di cessione di corpi aziendali a se stanti (rami d'azienda) in favore del nuovo insediato. Anche il trasferimento di una sola particella o immobile costituisce frazionamento. Il divieto di frazionamento si applica all'azienda cedente con riferimento ai terreni in proprietà.

Nel caso in cui il richiedente si insedi su superfici o immobili in proprietà ad un parente entro il primo grado, per non configurare frazionamento, il parente deve cessare di svolgere l'attività agricola con chiusura della partita IVA agricola e cancellazione dalla Camera di Commercio, entro la data di presentazione della domanda di saldo.

I fabbricati ad uso abitativo che non sono strumentali all'attività agricola possono essere esclusi dalla cessione obbligatoria, sempreché il fabbricato non sia direttamente utilizzato per l'attività agricola e non risulti essenziale per l'operatività dell'azienda. I fabbricati destinati all'ospitalità agrituristica sono invece considerati strumentali all'attività agricola, in quanto vengono utilizzati per attività agricole complementari come l'ospitalità e di conseguenza sono obbligatoriamente da cedere nell'ambito della cessione dell'azienda agricola per evitare il frazionamento dell'attività.

Non è ammissibile inoltre il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi per atto tra vivi, nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni e/o fabbricati del coniuge se questo esercita attività agricola.

* La data certa è la data che risulta opponibile ai terzi, in quanto determinata con modalità idonee a garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'art. 2704 del c.c.

2.2 Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il pagamento dell'aiuto i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1)** essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art.1, comma 553 della L.266/05 e ss.mm.iii. La verifica sarà effettuata sulla posizione previdenziale generale (gestione agricola qualora ne ricorrano le condizioni e su eventuali altre gestioni previdenziali riconducibili ad attività precedentemente esercitate dal beneficiario);
- 2)** non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 3)** non aver beneficiato del premio di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria;
- 4)** documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in anagrafe ARTEA, del fascicolo elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.r. 45/2007, nel rispetto di quanto indicato al paragrafo "Fascicolo aziendale elettronico" del documento Disposizioni Comuni. Per costituire il fascicolo aziendale elettronico è necessario rivolgersi a una struttura abilitata CAA, reperibile sul sito [https://www.artea.toscana.it/alla sezione "riferimenti sul territorio"](https://www.artea.toscana.it/alla%20sezione%20riferimenti%20sul%20territorio);
- 5)** avere il possesso dell'UTE/UPS oggetto di insediamento in base a uno dei titoli elencati al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni.

I requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti e verificati dagli uffici competenti per l'istruttoria prima dell'emissione dell'atto di assegnazione e prima del saldo. Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi soprariportati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Il requisito di cui al punto 4) deve essere posseduto prima della presentazione della domanda di sostegno. L'assenza del fascicolo aziendale elettronico di cui al precedente punto 4), al momento della presentazione della domanda di sostegno, non ne permette la presentazione. Il suo mancato aggiornamento, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno, comporta la sospensione dell'ammissibilità al sostegno, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione.

Per il requisito di cui al punto 5) la verifica della corrispondenza dei titoli di possesso deve essere effettuata prima dell'emissione dell'atto di assegnazione e prima della liquidazione del saldo dei contributi con riferimento all'UTE/UPS posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno.

2.3 Impegni

Il richiedente/beneficiario, si impegna a:

- 1.** acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di "agricoltore in attività" di cui al paragrafo 2.1 punto 4) entro 18 mesi dalla data di emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e comunque non oltre la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale se precedente;
- 2.** acquisire, se non già possedute alla data di presentazione della domanda di sostegno, l'adeguata formazione o competenza professionale come definita al paragrafo 2.1 punto 2) entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
- 3.** acquisire, se non già posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di IAP (a titolo definitivo) di cui al paragrafo 2.1 punto 5) entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
- 4.** raggiungere una dimensione economica minima espressa in termini di standard output pari ad almeno 13.000 euro, di cui al paragrafo 2.1 punto 8), entro la data di conclusione del Piano di

Sviluppo Aziendale da calcolarsi sulla base delle superfici possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno;

5. risultare regolarmente iscritto all'INPS - gestione agricola entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale
6. iscriversi alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) per l'esercizio dell'attività agricola entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
7. iniziare l'attuazione del Piano di sviluppo aziendale in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno;
8. richiedere il pagamento della prima rata del premio obbligatoriamente entro 60 giorni dalla data dell'atto di assegnazione;
9. presentare una polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore della prima rata del premio;
10. realizzare il Piano di Sviluppo Aziendale entro il termine indicato nell'atto di assegnazione fatto salvo eventuale proroga;
11. condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda come indicato al paragrafo 2.1 punto 7) del bando per almeno cinque (5) anni dalla data del pagamento del saldo salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali previsti dalla normativa comunitaria;
12. mantenere la qualifica di agricoltore in attività di cui al paragrafo 2.1 punto 4) per almeno cinque (5) anni dalla data del pagamento del saldo salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali previsti dalla normativa comunitaria;
13. nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al precedente paragrafo "Cumulabilità";
14. presentare eventuali modifiche al progetto entro i termini e con le modalità previste al paragrafo "Modifiche al Piano di Sviluppo Aziendale" del bando;
15. presentare la domanda di pagamento del saldo, comprensiva della relazione finale, nei termini e con le modalità previste dal bando ed indicate nell'atto di assegnazione dei contributi fatta salva eventuale proroga;
16. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
17. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle istanze;
18. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto;
19. consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA e degli altri soggetti competenti;
20. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
21. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
22. rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
23. confermare i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili.

3. Il Piano di Sviluppo Aziendale

Il Piano di Sviluppo Aziendale è il documento strategico e operativo che definisce obiettivi, azioni, risorse e tempistiche per guidare l'insediamento e la sostenibilità anche economica/finanziaria della nuova impresa. Deve essere redatto sulla base dello schema di cui **all'Allegato B), presentato contestualmente alla domanda di sostegno pena l'inammissibilità della domanda stessa.**

Il Piano di Sviluppo Aziendale ha una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data per l'atto di assegnazione dei contributi e deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo indicato in tale atto e comunque non oltre il 31/12/2027, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga come disciplinata al paragrafo "Proroga dei termini" del bando.

Il Piano di Sviluppo Aziendale deve risultare avviato in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno e **deve individuare almeno n. 3 (tre) obiettivi strategici aziendali** di cui non più di 1 (uno) relativo all'obiettivo "Acquisizione conoscenze e competenze specifiche".

Per gli obiettivi specifici scelti dovranno essere evidenziate le specifiche azioni e gli interventi previsti per realizzarli, che devono essere funzionali e coerenti con il progetto presentato e riferirsi al periodo di vigenza del Piano di Sviluppo Aziendale.

Il format del Piano di Sviluppo Aziendale indica per ogni obiettivo le possibili azioni e gli output che saranno verificati in sede di controllo prima della liquidazione del saldo.

Il beneficiario dovrà:

- selezionare gli obiettivi del Piano di Sviluppo Aziendale tra quelli elencati nell'Allegato B;
- specificare per ciascun obiettivo selezionando gli interventi da realizzare per l'avviamento dell'azienda.

In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda si prevede la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale che dovrà evidenziare l'apporto di ogni singolo giovane beneficiario in termini di obiettivi, azioni ed interventi da realizzare.

Il Piano di Sviluppo Aziendale si intende correttamente attuato a seguito del conseguimento degli obiettivi, della realizzazione degli interventi ad essi collegati, e con il conseguimento dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità eventualmente non posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e per i quali è stato dato un tempo di adeguamento.

4 Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di sostegno che non raggiungono il **punteggio minimo di 2 (due) punti** saranno escluse dal sostegno.

I criteri di selezione e i relativi punteggi sono riportati nella seguente tabella:

MACRO CRITERI	DESCRIZIONE	PUNTI
I Localizzazione territoriale	La priorità è attribuita quando: A) L' UTE/UPZ principale indicata in domanda ricade prevalentemente (> del 50%) in aree ricomprese nei territori della " Toscana diffusa " ossia i comuni individuati dall'art. 1 comma della l.r. 11/2025, come definiti ed elencati nell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 12 marzo 2025 (*)	4
	B) In tutti gli altri casi	2

I punteggi dei criteri A) e B) non fra loro sono cumulabili.

I territori della "Toscana diffusa" sono rappresentati graficamente alla seguente pagina web:

<https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/toscanadiffusa.html>

Le informazioni sulla "Toscana diffusa" sono disponibili nella pagina web dedicata:

<https://www.regione.toscana.it/-/i-comuni-della-toscana-diffusa>

*tale localizzazione costituisce l'unico riferimento per l'attribuzione della premialità sia nella fase di selezione delle domande e assegnazione dei contributi che nelle successive fasi di attuazione e pagamento delle operazioni finanziate dall'intervento fino ai controlli ex post

<p style="text-align: center;">II Genere</p>	<p>La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA risulta quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile; 2. società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; 3. società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; 4. società di capitale e cooperative: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile 	2
<p style="text-align: center;">III Settori d'intervento</p>	<p>La priorità è attribuita quando: A) Almeno il 70% dello Standard Output totale dell'UTE/UPZ indicato in domanda e da raggiungere alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, è riferito al settore zootecnico</p>	4
<p style="text-align: center;">IV Certificazioni di qualità di processo/prodotto</p>	<p>La priorità è attribuita quando: A) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta o risulterà iscritta alla conclusione del Piano di sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione per il Sistema di Qualità nazionale per il Benessere animale (SQNBA) e/o per il Sistema di Qualità Zootecnico (SQNZ) B) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta o risulterà iscritta alla conclusione del Piano di sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione dei prodotti DOP o IGP (nei quali sono comprese le menzioni tradizionali DOCG DOC IGT per i prodotti vitivinicoli) ai sensi del Reg. UE n.1151/2012 modificato dal Reg. (UE) n. 2021/2117 per i prodotti agroalimentari e del Reg. (UE) n. 1308/2013 modificato dal Reg. (UE) n. 201/2117 per quanto riguarda il settore vitivinicolo; C) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) con riferimento a tutti o a una parte delle superfici e degli allevamenti presenti nell'UTE/UPZ principale indicata in domanda. E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Informativo Biologico (SIB) e non revocata sul Sistema Informativo Biologico (SIB) D) L'azienda in cui si insedia il giovane agricoltore è iscritta, o risulterà iscritta a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, a uno degli enti di controllo che operano come organismi di certificazione per il Sistema di Qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) L'iscrizione è dimostrata dal protocollo (numero e data) attribuito alla domanda di adesione al sistema SQNPI</p>	3
	<p>Il punteggio di cui alle lettere A) B) C) e D) NON è cumulabile</p>	
	<p>PUNTEGGIO MASSIMO</p>	13
	<p>PUNTEGGIO MINIMO</p>	2

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal beneficiario con età minore. In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda viene calcolata la media aritmetica delle età dei beneficiari. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda presentata per prima.

La verifica del possesso dei criteri di selezione dichiarati in domanda di sostegno viene fatta prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi ed è fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Per il macrocriterio III Settori di intervento la determinazione dello Standard Output dichiarato in domanda di sostegno è effettuata con riferimento alle coltivazioni/allevamenti previsti alla conclusione del Piano di Sviluppo aziendale sui terreni in possesso al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre i criteri di selezione devono essere verificati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria".

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio determinato in sede di istruttoria di ammissibilità per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nel caso in cui ciò non avvenga si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto del punteggio minimo si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per assegnazione del contributo con recupero del sostegno erogato, maggiorato degli interessi.

5. Modalità e termini di presentazione della domanda

5.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle Aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it

5.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Ai fini della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare domanda di sostegno **a partire dal 4 maggio 2026 ed entro le ore 13.00 del 4 giugno 2026.**

Qualora il termine di presentazione di un'istanza cada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n.70 del 30/06/2016 e ss.mm.ii.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente bando e dal paragrafo "Modalità di presentazione delle domande e utilizzo del sistema informativo" del documento Disposizioni Comuni.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione sull'Anagrafe ARTEA.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente dichiara nella Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) di disporre di piena e completa informativa sulla normativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata secondo quanto disposto dal decreto ARTEA n.70 del 30/06/2016 e ss.mm.ii.

Ogni richiedente può presentare sul presente bando una sola domanda di sostegno. Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

5.3 Fascicolo aziendale elettronico

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Fascicolo aziendale elettronico" delle Disposizioni Comuni.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

5.4 Documentazione e informazioni a corredo della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa, devono cioè contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e della valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nel documento "Disposizioni Comuni" e specificate nel presente bando.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto e l'istruttoria della domanda.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

La seguente **documentazione è essenziale** per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e deve essere **obbligatoriamente** presentata contestualmente alla domanda di sostegno, **a pena di esclusione**:

- il Piano di Sviluppo Aziendale (All.B) debitamente firmato;
- l'eventuale "Dichiarazione Insediamento plurimo" (All. C) in caso di insediamento plurimo.

L'assenza di uno o più dei suddetti documenti o delle informazioni che devono essere contenute comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal sostegno.

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata alla domanda di sostegno deve essere allegata anche:

- la "Dichiarazione divieto di frazionamento e cumulo" (All D)
- la "Dichiarazione sostitutiva carichi pendenti" (All.E)
- la "Dichiarazione regolarità contributiva" (All.F)

5.5 Integrazione della domanda di sostegno

Qualora si constati l'assenza dei documenti considerati non essenziali o l'incompletezza della documentazione di cui al precedente punto "Documentazione e informazioni a corredo della domanda di sostegno" del presente bando, e ciò pregiudichi la compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, gli uffici competenti per l'istruttoria (UCI) possono richiedere, con atto motivato, l'integrazione documentale e/o i chiarimenti necessari. Tale richiesta, che può essere formulata una sola volta, deve indicare specificatamente i documenti e/o le informazioni mancanti o da chiarire, assegnando al soggetto richiedente

un termine perentorio non superiore a 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione, per provvedere all'adempimento.

Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al precedente capoverso, la domanda è valutata sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite agli atti, senza tenere conto degli elementi integrativi non pervenuti o tardivamente prodotti. Qualora la carenza documentale o informativa riscontrata precluda la valutazione nel merito del progetto, la domanda è dichiarata inammissibile con provvedimento motivato.

6. Istruttoria delle domande di sostegno e atto di assegnazione

6.1 Approvazione Elenco domande ricevibili e istruttoria delle domande di sostegno

Le domande di sostegno sono inserite da ARTEA in un Elenco in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità indicate dallo stesso richiedente in fase di presentazione della domanda.

ARTEA, entro 15 giorni dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande, rende disponibile, con l'apposito applicativo ARTEA (REDASH) al Settore responsabile dell'attuazione dell'intervento, l'elenco delle domande ricevibili pervenute, ordinate secondo i punteggi dichiarati in base ai criteri di selezione e recanti il premio richiesto.

L'Elenco contiene tutti gli elementi previsti dal paragrafo "Elenco delle domande pervenute e ricevibili" del documento "Disposizioni Comuni".

Il Settore responsabile dell'attuazione dell'intervento, entro 20 giorni dal momento in cui l'Elenco delle domande di sostegno ricevibili è reso disponibile da ARTEA, prende atto del suddetto Elenco e lo approva con decreto, depurandolo dai dati personali ivi contenuti.

Il decreto di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali> e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027>.

La pubblicazione sul sito della Regione Toscana costituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno a partire da quelle che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi la stessa non sarà finanziabile.

Gli uffici territoriali competenti per l'istruttoria (UCI) inseriscono gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA in base a quanto contenuto nelle "Disposizioni Comuni" e nei documenti attuativi regionali.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio sistema informativo, l'aggiornamento dell'elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli uffici territoriali, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al presente bando. Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del responsabile dell'intervento.

Le istruttorie riferite ad un determinato Elenco delle domande si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il responsabile dell'intervento prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio decreto, provvede all'approvazione della graduatoria finale.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dal settore responsabile dell'intervento successivamente agli atti di assegnazione emessi dagli uffici territoriali al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

Il decreto di approvazione della graduatoria da parte del responsabile dell'intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>.

La graduatoria regionale indica, in appositi allegati:

- a) le domande ammesse a contributo;
- b) le domande non ammissibili;
- c) le domande non finanziabili per carenza di risorse.

La graduatoria contiene quanto indicato nel paragrafo "Approvazione della graduatoria (bandi senza commissione)" del documento "Disposizioni Comuni".

6.2 Atto di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'ufficio competente per l'istruttoria (UCI) provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto di assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal responsabile dell'ufficio competente per l'istruttoria che provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario.

L'atto di assegnazione deve contenere quanto previsto dal paragrafo "Atto di assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni".

7. Modifiche al Piano di Sviluppo Aziendale e proroga

7.1 Modifiche al Piano di Sviluppo Aziendale

Nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e l'approvazione del provvedimento di concessione del sostegno non sono ammesse modifiche al Piano di Sviluppo Aziendale

Si considera modifica della domanda di sostegno ogni variazione del Piano di Sviluppo aziendale relativa agli **obiettivi, azioni ed interventi** da realizzare (sezione Tabella degli obiettivi dell'Allegato B). Una qualsiasi variazione, anche nel numero, degli interventi da realizzare necessita di richiesta di variante.

Le modifiche possono essere richieste una sola volta e solo dopo l'adozione del provvedimento di concessione a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva e sia coerente con la finalità del progetto. Le modifiche devono essere adeguatamente motivate dal beneficiario ed autorizzate dall'ufficio istruttore. La richiesta di modifica deve essere presentata tramite il sistema ARTEA almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

7.1 Proroga

E' possibile richiedere una sola proroga per un massimo di 180 giorni a modifica dell'atto di assegnazione emanato dall'UCI. La richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento deve essere presentata tramite sistema informativo ARTEA entro i tempi stabiliti nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento Disposizioni Comuni pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga devono essere allegati la relazione dettagliata che motiva la richiesta ed eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga.

8 Erogazione e rendicontazione

8.1 Condizioni per il pagamento del sostegno

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento del sostegno, devono soddisfare quanto previsto nei precedenti paragrafi "Requisiti dei richiedenti/beneficiari" e "Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari".

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento, un'eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in L.98/2013 con le modalità di cui all'art.1, comma 16 del D.L.2/2006 convertito dalla L. 81/2006 così come modificato dall'art.45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L.233/2021.

I beneficiari inoltre devono essere, al momento del pagamento (a qualsiasi titolo), ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii, in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza del beneficio e conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che sia caricata sull'Anagrafe aziendale nel sistema informativo di ARTEA la dichiarazione necessaria per procedere alla richiesta dell'informazione antimafia presso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA).

8.2 Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento del saldo del premio concesso.

La domanda di pagamento deve essere presentata e sottoscritta nei modi stabiliti al paragrafo "Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento" del documento "Disposizioni Comuni domande di pagamento".

I termini di presentazione della domanda di pagamento sono stabiliti nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo proroghe richieste ed autorizzate dall'UCI.

Alla presentazione della domanda di pagamento a saldo deve essere allegata una **Relazione finale (redatta secondo lo schema di cui all' All. G e debitamente firmata)** e la documentazione che attesta l'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale a seguito del conseguimento degli obiettivi e della realizzazione degli interventi ad essi collegati, ed il conseguimento dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità eventualmente non posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e per i quali è stato dato un tempo di adeguamento ai sensi del presente bando.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione dei contributi.

8.3 Istruttoria della domanda di pagamento a saldo

Con la presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA si attiva la fase finale di accertamento dell'esecuzione delle attività oggetto del contributo. In fase di accertamento di domanda di pagamento deve essere effettuata la verifica della documentazione prodotta.

La verifica documentale comprende:

1. la verifica della realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale con il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi programmati;

2. la verifica del conseguimento dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità eventualmente non posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

La verifica dell'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale prevede lo svolgimento **di una visita presso l'azienda** in cui il beneficiario si è insediato per la verifica dei risultati conseguiti.

L'ufficio istruttore provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, controfirmato dal beneficiario o da un suo rappresentante e allegare copia informatica del documento analogico sottoscritto;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, registrando tutte le operazioni effettuate nel modulo istruttorio di accertamento finale.

Il responsabile dell'Ufficio competente all'istruttoria, provvede ad approvare, con idoneo provvedimento, gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento ed a inserire la domanda in un elenco di liquidazione con idoneo provvedimento e successivamente sottoscrivere digitalmente l'elenco di liquidazione del premio spettante al beneficiario.

Il provvedimento di approvazione degli esiti istruttori e dell'elenco di liquidazione deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo, l'ufficio istruttore provvede:

- a comunicare al beneficiario tramite PEC le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità;
- nel caso di esito negativo, ove pertinente, ad adottare relativo atto di recupero, con le modalità indicate da ARTEA e a registrare la data relativa al primo verbale amministrativo o giudiziario che rilevi l'esistenza, o la potenziale esistenza, di una irregolarità;
- l'Ufficio istruttore a conclusione dell'accertamento del debito, dovrà inserire le ulteriori informazioni necessarie negli appositi moduli informatici per consentire ad ARTEA di dare seguito agli adempimenti di propria competenza.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento debbono essere applicate, se del caso le riduzioni o le revoche dell'aiuto calcolato con le modalità che saranno indicate dalle disposizioni nazionali e regionali in attuazione con quanto disposto dal D.L. n. 42 del 17 marzo 2023 e successivo D.M. n. 93348 del 26/02/2024.

8.4 Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni, previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea – Reg.(UE) n. 2021/2015 e Reg.(UE) n.2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV -, del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Per il dettaglio in merito alle sanzioni e esclusioni si rimanda a quanto disciplinato dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.

9. Disposizioni finali, informativa privacy e responsabile del procedimento

9.1 Informativa privacy (art.13, Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati")

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e ss.mm.ii ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine facciamo presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il soggetto ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i , il responsabile del procedimento è per:

- la trasmissione dell'Elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di Artea
- per l'approvazione dell'Elenco domande ricevibili e della graduatoria: Il Dirigente del Settore responsabile dell'attuazione dell'intervento della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
- per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente responsabile o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazioni è possibile consultare le pagine web relative al presente bando tramite il sito di Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi>) e il portale di "giovanisi" (www.giovanisi.it).

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con DGR n. 237 del 03/03/2025.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento", vigenti al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" e alle Disposizioni Comuni domande di pagamento, per quanto segue:

1. Fascicolo aziendale elettronico
2. Possesso di UTE/UPS
3. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento
4. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
5. Monitoraggio;
6. Tempistica e fasi del procedimento;
7. Correzioni di errori palesi
8. Modalità di presentazione e sottoscrizione delle domande di pagamento